

## ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO

7.

**MOZIONE SUGLI EFFETTI DELLA MANCATA AUTENTICAZIONE  
DELLA NOTIFICA A MEZZO PEC**

Il XXXIV Congresso nazionale forense, riunito a Catania dal 4 al 6 ottobre 2018,

**premessato che**

- è nota e ampiamente dibattuta la questione relativa alla prova della notificazione ricevuta dal difensore a mezzo p.e.c. da offrirsi, a pena di improcedibilità, nei giudizi avanti la Corte di Cassazione in applicazione dell'art. 369, c. 2, c.p.c.;
- molte sono le pronunce di inammissibilità emesse dalla Corte di Cassazione nel caso di mancato deposito da parte del difensore costituito in giudizio della copia conforme all'originale informatico della notifica e dei relativi allegati;

**rilevato che**

- le decisioni al riguardo della Suprema Corte non trovano fondamento in una specifica disposizione di legge;
- le diverse interpretazioni date nelle sentenza – che hanno ritenuto applicabili in un primo momento l'art. 9-bis della legge 53/1994, e in un secondo l'art. 9-ter della stessa norma – hanno suscitato diverse perplessità che l'avvocatura ha manifestato in più occasioni;

**constatato che**

- la stessa Corte ha successivamente affermato (sentenza 4932/2018), in applicazione dell'art. 23, c. 2, del Codice dell'Amministrazione Digitale, che *«le copie e gli estratti su supporto analogico del documento informatico, conformi alle vigenti regole tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale se la loro conformità non è espressamente disconosciuta»*;
- tale linea interpretativa risponde alle osservazioni dell'avvocatura ed è rispettosa del diritto di accesso alla giustizia;
- l'incompiuta estensione del Processo civile telematico alla fase di legittimità determina incongruenze prive di giustificazione, "ri-materializzando" nel terzo grado di giudizio gli atti di un procedimento giudiziario svolto a tutti gli effetti telematicamente;

**impegna**

l'Organismo congressuale forense e il Consiglio nazionale forense, ciascuno per le proprie competenze:

- a rappresentare ai competenti organi giurisdizionali la necessità di superare gli indirizzi interpretativi in cui ha illegittimamente prevalso un eccesso di formalismo;
- a sollecitare il Ministero della Giustizia affinché sia completato in tempi brevi lo sviluppo del Pct nel giudizio di legittimità, così da escludere definitivamente la possibilità che le istanze sottoposte alla giurisdizione non vengano esaminate per ragioni meramente burocratiche.

(25 luglio 2018)

Mozione presentata da

*Il Presidente*